



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 23 DEL 13/10/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZE E STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DELLA MELA 2.0" IL GIORNO 18 OTTOBRE 2026

IL SINDACO

- Vista la richiesta avanzata dall'Associazione Locale "L'Impronta", redatta dal Presidente sig. BELLINO ROCI Loris, i cui dati sono in atti meglio generalizzati, acquisita al protocollo con il n° 4914 in data 06.10.2026;
- Visto il programma della manifestazione denominata "Sagra della Mela 2.0", che si allega alla presente ordinanza per formarne parte integrante;
- Viste le esigenze connesse allo svolgimento della menzionata manifestazione, che si svolgerà il 18 OTTOBRE 2026 dalle ore 07.00 alle ore 20.00;
- Vista l'intera documentazione depositata presso gli uffici comunali;
- Considerato che la summenzionata richiesta è finalizzata all'emissione di un provvedimento in materia di viabilità e sosta che consenta lo svolgimento della manifestazione denominata "Sagra della Mela 2.0" per il giorno di domenica 18 ottobre 2026, con orario 07.00/20.00, presso la Fraz. San Pietro di Coassolo, assicurando l'incolumità pubblica e la sicurezza, nello specifico in:
 1. piazza comunale, posta nella zona retrostante la Chiesa di San Pietro, sita innanzi alla sede dell'UNIAT;
 2. piazze poste rispettivamente innanzi e lateralmente all'Oratorio Don Bosco, sito nella citata frazione;
 3. piazza comunale principale, sita innanzi alla chiesa di San Pietro;
 4. strada comunale che collega la piazza della Chiesa di San Pietro sino all'incrocio con la S.P. 26;
 5. strada comunale che dalla piazza della Chiesa collega la Loc. Case Musso sino all'incrocio sito nei pressi del civico 3/b;
- Ritenuto, in particolare, di dover sospendere la circolazione e istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, per domenica 18 ottobre 2026 dalle ore 07.00 alle ore 20.00, sulle sottoelencate strade e piazze:
 1. piazza comunale, posta nella zona retrostante la Chiesa di San Pietro, sita innanzi alla sede dell'UNIAT;
 2. piazze poste rispettivamente innanzi e lateralmente all'Oratorio Don Bosco, sito nella citata frazione;
 3. piazza comunale principale, sita innanzi alla chiesa di San Pietro;
 4. strada comunale che collega la piazza della Chiesa di San Pietro sino all'incrocio con la S.P. 26;
 5. strada comunale che dalla piazza della Chiesa collega la Loc. Case Musso sino all'incrocio sito nei pressi del civico 3/b;ad esclusione dei:
 - mezzi di soccorso e di vigilanza ed eventuali mezzi privati e non debitamente autorizzati dagli organi preposti alla vigilanza;
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'emanazione di un'ordinanza di disciplina del traffico per le predette piazze e strade comunali per domenica 18 ottobre 2026 rispetto agli orari meglio su riportati al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto nel massimo rispetto della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- Considerato che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 6 e 7 del DLG 30.4.1992, N° 285 C.d S. e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con DPR 16.12.1992, N. 495.
- Visto il D.lg. 18.08.2000 n° 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA(1)

Disponendo per i motivi in premessa indicati:

per domenica 18 ottobre 2026 dalle ore 07.00 alle ore 20.00 sulle sottoelencate strade e piazze:

1. piazza comunale, posta nella zona retrostante la Chiesa di San Pietro, sita innanzi alla sede dell'UNIAT;
2. piazze poste rispettivamente innanzi e lateralmente all'Oratorio Don Bosco, sito nella citata frazione;
3. piazza comunale principale, sita innanzi alla chiesa di San Pietro;
4. strada comunale che collega la piazza della Chiesa di San Pietro sino all'incrocio con la S.P. 26;
5. strada comunale che dalla piazza della Chiesa collega la Loc. Case Musso sino all'incrocio sito nei pressi del civico 3/b;

La sospensione temporanea della circolazione stradale e il divieto di sosta con rimozione coatta – ad esclusione dei mezzi di soccorso, di vigilanza e di quelli debitamente autorizzati – lungo le piazze e le strade sopra indicate, come riportato nella cartina allegata che forma parte integrante del presente provvedimento.

Resta a carico del richiedente la posa e la conservazione, in perfetta efficienza, della prescritta segnaletica stradale.

La presente ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti temporanei di viabilità da adottare per lo svolgimento dell'evento/manifestazione. Il richiedente, qualora necessario, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e i nulla osta inerenti agli aspetti della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico, anche alla luce delle recenti disposizioni normative in materia (vedi Circolari del Ministero dell'Interno).

La presente ordinanza deve essere verificata in tutte le sue componenti, sotto la responsabilità del richiedente, prima della sua attuazione. In particolare, in caso di situazioni e contesti oggettivi che arrechino pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale, la stessa non dovrà essere attuata.

Nell'area interessata da eventuali occupazioni dovrà comunque essere sempre garantita, per i mezzi di soccorso, di polizia e per quelli eventualmente autorizzati, una corsia di transito di larghezza non inferiore a 2,50 metri.

La presente ordinanza si riferisce esclusivamente a provvedimenti di viabilità e non costituisce autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sulle strade per le quali si applica quanto indicato dall'art. 20 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Con il presente atto si autorizza e, nel contempo, si prescrive l'apposizione di tutta la segnaletica temporanea a cura del richiedente, compresa quella non specificamente esplicitata nel presente provvedimento ma che si renda necessaria in quanto collaterale. Con il termine "segnaletica" si intende sia quella verticale sia quella orizzontale e complementare.

Si precisa che tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg. 495/92, dovrà essere posizionata sotto la diretta responsabilità del richiedente. Quest'ultimo dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza per tutta la durata dell'evento, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento sia in quelle limitrofe che siano, per qualsiasi motivo, coinvolte dallo stesso.

I segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento dovranno essere rimossi o oscurati e, successivamente, ricollocati a cura e spese del richiedente.

In caso di provvedimenti di divieto di transito, è fatto carico al richiedente di comunicare il provvedimento ai frontisti, ai residenti e ai titolari di passi carrabili in maniera efficace (dandone atto all'occorrenza) e con congruo anticipo.

Si ricorda che chiunque esegua opere finalizzate allo svolgimento della manifestazione sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno sia di notte. Deve inoltre provvedere a rendere visibile, sia di giorno sia di notte, il personale addetto esposto al traffico dei veicoli (Art. 21, c. 2, D.Lgs. 285/92).

Dovrà essere apposta un'idonea e completa segnaletica di preavviso dei provvedimenti sulle direttrici di accesso e d'uscita dall'area interdetta.

In caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine e il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Lanzo Torinese ed agli Enti interessati.

Lo svolgimento della suddetta manifestazione è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

Si precisa che nello svolgimento delle attività (allestimenti, eventi, disallestimenti) dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via.

Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni suesposte rimarrà a totale carico del richiedente, sollevando il Comune di Coassolo Torinese e il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e contestazione, anche giudiziaria.

In caso di necessità, gli organi di Polizia Stradale (art. 12 D.Lgs. 285/1992) potranno adottare ogni provvedimento utile al regolare svolgimento della manifestazione o per facilitare il traffico.

I veicoli lasciati in sosta che costituiscano grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati presso l'apposito sito indicato dall'organo di Polizia operante.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Settore Polizia Locale di Coassolo Torinese, nella figura dell'A.P.L. ADROMEDO Diego.

Si informa chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

Il locale Servizio Messi Notificatori è incaricato di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Coassolo Torinese (TO), sito in via Capoluogo n. 198 – C.A.P. 10070 (www.comune.coassolo.to.it - Telefono 0123-45401 - Fax 0123-45617), notificandone altresì copia alle parti interessate.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria e chiunque altro vi sia tenuto per legge sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
F.to: GUIDO BONINO